



**MENAGUALE  
COMMERCIALISTI**  
servizi e consulenze d'azienda

Via N. Sauro, 66 - 64021 Giulianova (Te)  
Tel. 085 8007188 - [info@menagualecommercialisti.it](mailto:info@menagualecommercialisti.it)



## **BUONI REGALO: IL TRATTAMENTO FISCALE**

È molto diffusa la **prassi commerciale** per cui un cliente richiede ad un esercente, previo deposito di una somma, il rilascio di corrispondenti **“buoni acquisto”** o **“buoni regalo”** da cedere ad amici e parenti affinché questi abbiano, successivamente, il **diritto** di utilizzarli per il pagamento dell'acquisto di un bene o della fruizione di un servizio.

Per inquadrare correttamente il **trattamento fiscale** di queste operazioni (rilascio del buono, acquisto del bene o del servizio) occorre innanzitutto determinare correttamente la **natura giuridica** dei buoni acquisto.

Già nella **C.M. n. 502598/1974** l'Amministrazione finanziaria, in materia di **“buoni benzina”**, aveva chiarito che essi costituiscono semplici **documenti di legittimazione** all'acquisto.

Del ché, **l'emissione del buono**:

- **non anticipa la vendita del bene o del servizio** cui il buono dà diritto;
- **non assume quindi rilevanza a fini Iva** in quanto riconducibile nell'ambito dell'**articolo 2, comma 3, lett. a)** del **D.P.R. n. 633/1972** che prevede che **non sono considerate cessioni di beni**, e quindi fuori dal campo di applicazione dell'Iva **“le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”**.

Applicando tali principi anche con riferimento ai **“buoni acquisto o regalo”**, ovvero ai buoni acquistati dalle imprese per regalarli ai propri dipendenti, clienti e fornitori, la **R.M. 21/E/2011** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale di queste operazioni, per cui:

- il rapporto tra **esercente e cliente richiedente il buono** è un'operazione **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'articolo 2 cit., in quanto mera movimentazione di carattere finanziario (deposito della somma);
- il rapporto tra **beneficiario del buono ed esercente** si costituisce al momento **dell'acquisto del bene o del servizio**. L'esercente in questo momento deve emettere **scontrino o fattura con Iva** per il prezzo pagato con il buono, ovvero per il di più pagato anche in altro modo.

Riepilogando, nel rispetto di quanto sopra, **l'esercente dovrebbe operare nel modo seguente**:

1. Dotarsi di un registratore di cassa che abbia un tasto personalizzabile con la dicitura **“buono regalo”** da utilizzare per emettere uno scontrino fiscale al momento del deposito della somma e del rilascio del buono (scontrino non obbligatorio, ma opportuno ai fini contabili) dove nel corpo sia scritto, ad esempio, **“buono ..., esente iva art. 2 c.3 let. a) Dpr 633/1972”**. Il totale di questi buoni non va compreso nei corrispettivi giornalieri, ma va annotato in una colonna distinta del registro o della prima nota cassa.

Così facendo, ad un eventuale controllo ci sarà perfetta corrispondenza fra documento fiscale ed accredito POS (bancomat);

2. **Spillare lo scontrino** di cui sopra al buono regalo;
3. **Al momento dell'utilizzo del buono** e quindi dell'acquisto del bene o del servizio, **emettere scontrino fiscale ordinario** o fattura con IVA. **Nella gestione della prima nota**, ovvero nel registro dei corrispettivi, è opportuno annotare la somma corrispondente ai corrispettivi per cui non c'è stato incasso di denaro, ma ritiro dei buoni.

\* \* \*

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina ["documenti e utilità"](#)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Luglio 2018